ATTUAZIONE DIRETTIVA 90/313/CEE CONCERNENTE LA LIBERTA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 8

Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale

Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorita' pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonche' una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 21 marzo 1997, non più in vigore dal 8 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-39-1997/art-8-relazione-sull-accesso-all-informazione-in-materia-ambientale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it